

Allegato "A" all'atto n. 4057/3545 di Repertorio

STATUTO

SEDE, FINALITA', MEZZI

Art.1

È istituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE N. MARIO LAMPUGNANI ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE N. MARIO LAMPUGNANI ETS" con personalità giuridica di diritto privato, con sede in Nerviano, Via Sempione n.2

La denominazione della "FONDAZIONE N. MARIO LAMPUGNANI ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE N. MARIO LAMPUGNANI ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art.2

La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, civiche e di utilità sociale nei settori e nelle attività di interesse generale ed opera nell'ambito della Regione Lombardia e in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica su temi di particolare interesse socio-sanitario e assistenziale. Le attività di ricerca scientifica sono svolte direttamente dalla Fondazione ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca, Ospedali e altre Fondazioni. La Fondazione cura, altresì, iniziative di formazione nei settori relativi alle proprie attività e può collaborare con Istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;
- alloggi sociali e appartamenti protetti nonché, ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretto a soddisfare bisogni sociali o sanitari.
- attività culturali.

La Fondazione ha per scopo l'attuazione di iniziative del più elevato interesse sociale quali l'assistenza, il ricovero, la tutela, il recupero e il mantenimento, anche in caso di

malattia, di persone anziane o inabili di ambo i sessi.

Il livello di anzianità o di inabilità costituisce titolo di precedenza, così come costituisce titolo di precedenza l'essere emarginati, particolarmente sofferenti o in condizione di solitudine sociale.

È altresì titolo di precedenza l'essere residente nel comune di Nerviano.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica.

La Fondazione può detenere partecipazioni in enti e società ed essendo senza scopo di lucro i proventi devono essere utilizzati per lo scopo sociale. Può inoltre partecipare consorzi, reti di impresa, società cooperative anche di tipo sociale, start up anche a carattere sociale, incubatori e progetti di ricerca, di innovazione e sviluppo locale, regionale, nazionale ed europeo.

La Fondazione può valorizzare l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e di collaborazione con soggetti pubblici e privati, operanti con analoghe finalità. La Fondazione aggiorna in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario ad esclusione delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è assicurata e incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

È fatto divieto alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle a carattere strumentale e secondario, purché compatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio, nella relazione di missione e nel bilancio sociale, ove presenti ai sensi di legge.

Art.3

E' vietata qualsiasi diversità di trattamento tra gli ospiti.

Art.4

I ricoverati sono dimessi dall'Istituto nei casi e nei modi previsti dal Regolamento.

Art.5

Quando un ricoverato, per il quale sussista tuttora la necessità alla pubblica assistenza, abbandoni volontariamente

l'Istituto o se ne sia comunque allontanato, né sarà data immediata comunicazione ai parenti o all'Ente dei quali è a carico.

Art.6

Per il raggiungimento dei scopi e finanziamento della gestione, l'istituzione si avvale delle rendite derivanti dal proprio patrimonio, dal ricavo delle rette, da contributi pubblici, da oblazioni di privati nonché da entrate derivanti da attività secondarie e strumentali alle attività statutarie di interesse generale. Le misure delle rette è determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proprie disponibilità e dei contributi regionali e delle oblazioni.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

Art.7

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili e immobili, dalle eventuali donazioni e da ogni evenienza che possa incrementare l'attivo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgere ogni attività economica mobiliare e immobiliare che ritenga utile e comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, per l'accrescimento del patrimonio e per la conservazione dello stesso, ferma restando l'osservanza dei principi generali che regolano gli enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art.8

La Fondazione è benefica, non ha finalità di lucro e provvede al proprio sostentamento nel modo previsto dall'art.6.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione derivanti dall'attività della Fondazione o ulteriori rapporti finanziari e patrimoniali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a carattere strumentale e secondario.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili

o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura unitaria. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate anche a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

AMMINISTRAZIONE

Art.9

Sono organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, nella presenza di un successore del Fondatore e l'Organo di Controllo.

Art.10

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri e precisamente:

- a) da un successore del Fondatore - Presidente;
- b) dal preposto parroco pro-tempore di Nerviano o da chi pro-tempore lo sostituisce;
- c) da un rappresentante delle associazioni operanti nel territorio comunale di Nerviano nell'ambito del volontariato in campo sociale, sanitario e assistenziale indicato dal presidente fra quelli proposti dalle associazioni;
- d) da due membri da scegliersi tra persone esperte con competenze specifiche nei settori sanitario e amministrativo non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nominati dal Presidente.

La durata della carica dei consiglieri di cui a) e b) è vitalizia.

La durata in carica dei consiglieri di cui ai punti c) e d) è di anni quattro.

Art.11

Sono Presidenti di diritto della Fondazione i discendenti legittimi in linea retta del Fondatore.

In caso di più discendenti la presidenza della Fondazione spetterà al discendente più anziano d'età.

Il Presidente può in ogni tempo rinunciare alla carica a favore di un proprio discendente nominato con atto notarile; con atto notarile può altresì nominare un Presidente pro-tempore con l'indicazione della durata in carica.

In assenza di discendenti, Il Presidente della Fondazione sarà nominato dal Comune di Nerviano e durerà in carica per

quattro anni.

Art.12

I membri effettivi che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

Art.13

Le funzioni dei Consiglieri di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive di accesso alla sede e quelle delle missioni per conto della Fondazione, da erogare in favore esclusivamente dei componenti la cui carica non è permanente.

FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.14

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie ed hanno luogo nella sede della Fondazione. Le prime hanno luogo almeno una volta ogni tre mesi, le altre ogni qualvolta lo richieda una necessità urgente, sia per richiesta sottoscritta da almeno tre componenti del Consiglio stesso, sia per invito del Presidente.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con invito scritto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Direttore Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Art.15

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre consiglieri e a maggioranza assoluta degli intervenuti, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione da prendere con l'intervento di almeno quattro consiglieri e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni hanno luogo per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti nel caso si tratti di questioni concernenti le persone.

Le deliberazioni concernenti i movimenti patrimoniali debbono essere prese con la presenza di almeno quattro consiglieri.

Si devono astenere i consiglieri di amministrazione per i quali si siano manifestate ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art.16

I processi verbali delle deliberazioni debbono essere stesi dal segretario verbalizzante. Debbono contenere una congrua e sintetica motivazione ed indicare la provenienza dei voti contrari, nonché le dichiarazioni o le riserve con le quali taluno dei componenti spieghi o giustifichi il proprio voto.

I processi verbali sono firmati da coloro che vi sono intervenuti.

Se alcuno si allontana o ricusa se ne farà menzione.

Art.17

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Fondazione.

Al Consiglio di amministrazione spetta altresì la facoltà di nominare il Direttore Amministrativo determinandone la durata e i poteri.

Provvede all'approvazione dei regolamenti interni e vigila sul regolare funzionamento della Fondazione, provvedendo, se del caso, a modificare l'assetto organizzativo. Assume e licenzia, per giusti i motivi, il personale. Delibera su tutti gli affari che interessano alla Fondazione.

Modifica, quando occorra, lo Statuto, sempre che vi sia il consenso del Presidente.

Può delegare parte delle proprie attribuzioni ai suoi membri come delibera che ne determini i limiti.

Nomina il Vice Presidente.

Nomina l'Organo di Controllo e delibera i relativi compensi.

Nomina l'Organismo di Vigilanza e delibera i relativi compensi.

Art.18

Il presidente ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Inoltre il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, propone le materie da trattare nelle relative adunanze;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e firma i relativi atti;
- c) sorveglia il buon andamento generale e amministrativo della Fondazione
- d) vigila sulla conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni dell'ente, l'esatta tenuta dei registri ed il normale andamento degli affari curando altresì l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese validamente assunte;
- e) sospende in caso di urgenza e per valide ragioni il personale alle dipendenze dell'ente salvo riferire al Consiglio di Amministrazione;
- f) firma gli ordinativi di pagamento.

Art.19

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni nel caso di assenza o di impedimento di questi.

Al Vice Presidente possono essere delegate, dal Presidente, particolari attribuzioni con poteri di firma e così pure, quando il Consiglio lo delibera, a ciascun consigliere.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**Art.20**

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art.21

Il Consiglio redige entro il 30 (trenta) aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente nel rispetto delle leggi che regolano la materia. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione e/o del bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 22

La Fondazione tiene un libro giornale, un libro degli

inventari, un libro dei verbali del Consiglio nonché tutti quei registri e quelle scritture che le leggi fiscali, regionali e sul personale dipendente prevedono.

ORGANO DI CONTROLLO e REVISORE DEI CONTI

Art. 23

L'organo di controllo si compone da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 e l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'organo di controllo collegiale è presieduto dal proprio Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti. In caso organo monocratico il componente deve essere revisore legale dei conti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Assolve qualora attribuite dal Consiglio di Amministrazione, alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui tale funzione non sia attribuita dal Consiglio di amministrazione a un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

E' prevista la figura del Revisore dei Conti.

Art.24

La disponibilità dell'Ente eccedenti il normale fabbisogno di cassa sono convertite in investimenti finanziari o, se più agevole, in deposito fruttifero vincolato, allo scopo di conseguire l'ottimale rendimento. Le eccedenze attive risultanti dal bilancio sono prioritariamente destinate alla conservazione e miglioramento del patrimonio per accrescere e potenziare le attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.25

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, è fatto obbligo della Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. La Fondazione, a seguito di parere favorevole previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le altre disposizioni di cui ai decreti legislativi di settore.

F.to Mariani Giorgio

F.to Andrea Di Paola Notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi di Legge, che si trasmette in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Nerviano, giovedì, 22 gennaio 2026